

Convenzione
(ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera a), della legge 152/01)

tra

Fondo Pensione FON.TE. (di seguito "FON.TE."), con sede in Roma (RM), Via Marco e Marcelliano, 45, CAP 00147, PEC protocollofonte@legalmail.it, codice fiscale 97151530587, rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante MAURIZIO GRIFONI, codice fiscale GRFMRZ55B11F205C;

e

Patronato 50&PiùEnasco, con sede in Roma (RM), via del Melangolo 26 codice fiscale 80041150584, rappresentato dal Vice Presidente delegato e Legale Rappresentante Antonio Paoletti, codice fiscale PLTNTN49L29L424O

Premesso che

- a) il Fondo Pensione negoziale è una forma pensionistica complementare disciplinata dall'art. 3 comma 1, lett. a) del D.lgs. 252/05 e iscritta all'albo Covip dei Fondi Pensione;
- b) FON.TE. è stato istituito sulla base di accordi tra le Organizzazioni Sindacali e datoriali di settore e, quindi, l'adesione allo stesso è riservata ai soggetti indicati dallo Statuto del Fondo medesimo;

tenuto conto che

- c) gli Istituti di Patronato sono persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro che svolgono, nell'ambito della propria attività istituzionale, un servizio di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 152/2001;
- d) gli Istituti di Patronato sono soggetti costituzionalmente rilevanti proprio per la loro funzione di sostegno all'accesso ai diritti e alle tutele previdenziali (cfr. C. Cast. n. 42/2000);
- e) gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 10, comma 11, lettera a) della Legge n. 152/2001 possono svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica in favore di istituzioni private sulla base di apposite convenzioni;
- f) l'art. 10, comma 1 della citata Legge stabilisce che "le convenzioni di cui al comma 1, lettera a) prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli Istituti di Patronato e di assistenza sociale da parte di istituzioni pubbliche e private convenzionate";
- g) i Patronati offrono adeguate garanzie di affidabilità e professionalità del personale impiegato e possiedono una struttura organizzativa capillarmente presente su tutto il territorio nazionale;

- h) lo sviluppo della previdenza complementare negoziale è obiettivo condiviso e perseguito da FON.TE. e dai Patronati sopra richiamati;
- i) i Patronati intendono sviluppare ulteriormente la loro attività sul versante della previdenza complementare mediante l'utilizzo della propria rete diffusa su tutto il territorio nazionale e tramite operatori in grado di fornire consulenza ed assistenza specializzata ai potenziali aderenti e agli iscritti a FON.TE.;
- j) FON.TE. e il Patronato convengono:

sulla necessità di coordinare le proprie azioni in modo da favorire l'acquisizione, da parte dei lavoratori del terziario (commercio, turismo e servizi) di più elevati gradi di conoscenza della propria condizione previdenziale obbligatoria e complementare e in particolare di promuoverne la conoscenza e l'informazione, in modo da agevolare l'assunzione di scelte consapevoli, da parte di tali lavoratori, funzionali alla tutela del reddito nell'età post-lavorativa;

sulla necessità di estendere il *numero* dei lavoratori *che* possano usufruire della copertura pensionistica complementare offerta dalla contrattazione collettiva di settore;

Sulla necessità di promuovere la raccolta di richieste di integrazione contributiva da parte dei lavoratori dipendenti già iscritti al Fondo attraverso l'adesione contrattuale;

sull'importanza della formazione e dell'aggiornamento tecnico degli operatori dei Patronati, in relazione agli obiettivi sopra condivisi, tramite la organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento sulla previdenza complementare;

tenuto conto che

le attività di cui alla presente Convenzione rientrano tra le "attività diverse" di cui all'art. 10 della Legge n. 152/2001 e sono svolte direttamente in favore di FON.TE.;

i Patronati e FON.TE. hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da espletare, nell'art. 2 della presente Convenzione, stabilendo l'entità del relativo rimborso spese per ciascuna di esse, come specificato nella tabella A allegata;

le spese sostenute dai Patronati per le attività di cui all'art. 2 saranno rimborsate esclusivamente secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma I, lettera a) della Legge n. 152 del 30 marzo 2001 restando inteso, pertanto, che le stesse non concorrono al finanziamento di cui all'art. 13 della stessa Legge;

ai sensi dell'art.8 della citata Legge, le attività relative ai contributi derivanti da convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione non rientrano tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 63 1972 e successive modificazioni ed integrazioni;

la Covip, con Deliberazione del 25 maggio 2016 recante il "Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari", ha stabilito all' art. 8, comma 1, lettera d) ed e) rispettivamente che la raccolta delle adesioni ai fondi Pensione negoziali può essere svolta "nelle sedi dei Patronati a ciò incaricate dal Fondo da parte di loro dipendenti e/o addetti" e "negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti Istitutive e del Patronati", secondo le regole di comportamento di cui all'art.11 del medesimo Regolamento.

Tutto ciò premesso e precisato, in attuazione del Protocollo d'intesa siglato tra Assofondipensione e Patronati in data 11/02/2013, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art 1
(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

Art 2
(Oggetto)

FON.TE., con la presente Convenzione, conferisce l'incarico al Patronato di raccogliere, presso le proprie Sed/ e mediante i propri operatori, le richieste di adesione o di integrazione contributiva.

In coerenza con quanto sopra, il Patronato potrà svolgere:

- ogni attività propedeutica alla raccolta delle adesioni e/o delle richieste di integrazione contributiva da parte degli interessati nel rispetto delle regole di cui ai successivi articoli e delle indicazioni di cui alla Deliberazione Covip del 25 maggio 2016.
- tutte le ulteriori attività declinate dalla tabella A allegata allo schema di convenzione Assofondipensione.

Art. 3
(Impegni)

Nella realizzazione di quanto previsto nell'art. 2 della presente Convenzione, FON.TE. si impegna a:

- a. impartire ai Patronati, nel rispetto di quanto indicato al comma 2 dell'art. 11 della Deliberazione Covip del 25/05/2016, apposite istruzioni ai fini del rispetto delle regole di comportamento indicate nel comma 1 dello stesso articolo, verificandone periodicamente l'applicazione;
- b. prevedere una specifica informazione sul sito istituzionale riguardo l'attività svolta dai Patronati in materia di previdenza obbligatoria e complementare e, più in generale, sulle attività di tutela e di assistenza legislativamente ad essi riconosciute dalla Legge;

- c. consentire all'operatore di Patronato l'accesso, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica dedicata, alla posizione di ciascun iscritto, presente nella banca dati del Fondo, che abbia rilasciato a tal fine apposito conferimento di incarico al Patronato;
- d. mettere a disposizione una casella di posta elettronica per le comunicazioni istituzionali tra il Fondo Pensione e i Patronati ed individuare un referente all'interno di FON.TE. per la soluzione di eventuali problemi afferenti l'oggetto della presente convenzione;
- e. comunicare ai Patronati eventuali variazioni relative alla regolamentazione di funzionamento del Fondo, ovvero della modulistica che deve essere consegnata al lavoratore nel momento dell'adesione o dell'integrazione contributiva;
- f. trasmettere con periodicità semestrale ai Patronati un prospetto riepilogativo delle adesioni dagli stessi raccolte;
- g. trasmettere ai Patronati risposte scritte sullo stato di lavorazione/esito delle domande con specificazione importi liquidati;
- h. inserire nella comunicazione periodica all'aderente il richiamo alla possibilità di avvalersi dei Patronati;
- i. concordare con il Patronato la promozione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori di Patronato con particolare riguardo a:
 - normativa del Fondo, rispetto anche alle variazioni eventualmente apportate dagli organismi statutari oppure dalle fonti Istitutive;
 - funzionamento del Fondo, in particolare rispetto alle scelte organizzative e finanziarie;
 - documentazione e modulistica del Fondo Pensione;
 - funzionamento e utilizzo della piattaforma informatica per l'accesso alle posizioni individuali degli aderenti;

Il Patronato si impegna a:

- a. svolgere con professionalità e diligenza quanto oggetto della presente convenzione;
- b. espletare le attività di cui alla presente convenzione previa regolare sottoscrizione da parte del lavoratore di apposito mandato di assistenza/conferimento di incarico di assistenza.

Art. 4
(Luoghi)

Il Patronato espletterà le attività di cui all'art. 2 nei luoghi individuati dalla citata Deliberazione

Covip del 25 maggio 2016.

*Art. 5
(Comportamenti)*

Il Patronato svolgerà le attività oggetto della Convenzione in piena autonomia rispetto a CON.TE. nel rispetto della normativa attualmente vigente, ivi compresa quella richiamata all'articolo 3 della presente Convenzione.

Il Fondo e il Patronato si impegnano a rispondere ad eventuali richieste di informazioni e chiarimenti sulle attività svolte e previste nell'art. 2, entro il termine di 7 giorni.

*Art. 6
(Trattamento dei dati personali)*

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il Fondo Pensione, in qualità di Titolare del trattamento, designa ciascun Patronato partecipante alla Convenzione quale responsabile di tale trattamento, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come GDPR) che, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di accettare la designazione quale responsabile del trattamento e conferma di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Ciascun Patronato opererà quale responsabile del predetto trattamento di dati personali effettuato secondo le modalità e attraverso gli strumenti elettronici forniti e gestiti dal Titolare nei termini di cui alla presente Convenzione ed in virtù del preventivo consenso rilasciato dall'interessato al Titolare del trattamento stesso.

Il Responsabile si impegna ad osservare e a far osservare ai propri operatori i compiti e le istruzioni del Titolare.

Il Titolare vigilerà, ove lo ritenga, anche tramite verifiche periodiche o richieste, sulla puntuale osservanza da parte del responsabile delle disposizioni di cui al GDPR, dei compiti assegnati quali responsabile.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'atto di designazione a responsabile del trattamento.

*Art. 7
(Inadempienze alla Convenzione)*

Le Parti, qualora ravvisino eventuali inadempienze rispetto alla presente Convenzione o alle disposizioni di Legge vigenti, provvederanno a contestare le stesse per iscritto all'altra Parte

che è tenuta a fornire le proprie controdeduzioni e a proporre le possibili azioni correttive.

Successivamente, qualora non concordino sulle possibili azioni correttive da intraprendere, le Parti potranno risolvere il rapporto di cui alla presente convenzione con decorrenza immediata tramite invio di raccomandata A/R.

*Art. 8
(Rimborso spese)*

FON.TE. corrisponderà al Patronato le somme, a titolo di rimborso spese, relativamente alle attività previste dallatabella A allegata, con cadenza annuale e rispetto alle sole istanze accolte nell'anno di esercizio.

Relativamente alla raccolta delle adesioni o integrazioni contributive, il predetto rimborso potrà essere effettuato in uno o più esercizi e, comunque, non superiori a due.

*Art. 9
(Regime fiscale)*

Il presente atto verrà registrato in solo caso d'uso ai sensi dell'art.5 del DPR n.131/86.

*Art. 10
(Decorrenza e durata)*

La presente Convenzione decorre dal 01/01/2022 e ha durata fino al 31/12/2022.

La stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza da una delle Parti.

Al termine di ogni anno di durata della Convenzione le Parti potranno procedere alla valutazione dei risultati realizzati rispetto alle attività oggetto della presente convenzione.

Luogo e data: _____

Protocollo Uscita
ENASCO
N° 0000935/2022 del 07/06/2022
PASA

Il Presidente di FON.TE.
Maurizio Grifoni



Il Vice Presidente delegato di
50&PiùEnasco
Antonio Paoletti



TABELLA A – allegata alla Convenzione

Art. 10 (attività oggetto di convenzione)	Tempi	Costi
Raccolta adesioni fondi pensione	160	€ 40,00
Raccolta adesioni familiari a carico	40	€ 16,67
Trasferimento montante in entrata da un fondo ad un altro fondo	40	€ 16,67
Assistenza alla presentazione delle domande di cambio comparto (Switch)	80	€ 33,33
Correzioni anagrafiche	13,3	€ 5,54
Prestazioni accessorie	80	€ 33,33
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)	100	€ 40,00
Trasformazione adesione contrattuale in adesione piena	100	€ 30,00
Prestazioni art. 13 (svolte comunque dai patronati in quanto attività istituzionali ma non oggetto di convenzione)		
Anticipazioni per motivi sanitari	100	€ 0,00
Anticipazioni per acquisto per prima casa	100	€ 0,00
Anticipazioni per cause diverse	26,6	€ 0,00
Riscatti 50%	100	€ 0,00
Riscatti 100%	100	€ 0,00
Riscatti ai superstiti	26,6	€ 0,00
Verifica posizione contributiva	80	€ 0,00
Liquidazione rendite	80	€ 0,00
Liquidazione in capitale	80	€ 0,00